

**COMUNE DI MOLITERNO**  
**PROVINCIA DI POTENZA**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA CONCESSIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO**  
**PUBBLICO LOCALE DI COMPETENZA DEL COMUNE**

**Art. 1**

**(Oggetto dell'Appalto)**

1. Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento della concessione delle linee di trasporto pubblico locale, nel prosieguo denominati, per brevità, servizi di "TPL", secondo i percorsi definiti nell'allegato n.1.
2. Il Capitolato individua gli impegni, gli obblighi, gli oneri e i diritti dell'Ente appaltante e dell'Impresa concessionaria derivanti dall'aggiudicazione dei servizi che concorrono a definire, unitamente alle informazioni descritte negli allegati, il quadro di riferimento per la formulazione dell'offerta tecnica ed economica. Rientrano nell'appalto i servizi di trasporto pubblico locale su gomma (TPL) di competenza dell'Ente Appaltante.
3. L'esercizio delle linee individuate all'allegato n.1 è soggetto all'imposizione da parte dell'Ente Appaltante degli obblighi di servizio pubblico previsti dall'art.2 del regolamento 1191/69/CEE, modificato dal regolamento 1893/91/CEE, nonché dall'art.17 del D.lgvo.19/11/1997 n. 422.
4. L'esercizio dei servizi e l'adempimento degli impegni e degli obblighi dell'Ente appaltante e del Gestore sono regolati mediante Contratto di concessione di pubblico servizio, redatto secondo lo schema allegato e nel rispetto del presente Capitolato.

**Art. 2**

**(Obblighi dell'Ente affidante)**

1. A fronte dell'imposizione degli obblighi di servizio imposti, l'Ente affidante si impegna a corrispondere al Gestore, per l'espletamento dei servizi oggetto del presente contratto e riportati nell'Allegato n°1, il corrispettivo/contributo nella misura di € 50.000,00 annui, oltre I.V.A. al 10%, sulla base del corrispettivo chilometrico di €/Km. 1,02 oltre IVA e della percorrenza complessiva annua dei servizi programmata in **49.196** km/anno, nonché il diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente il servizio. Il corrispettivo di € 50.000,00 annuo è suscettibile di diminuzione sulla base dello sconto praticato in sede di gara. L'importo complessivo annuo di € 50.000,00 oltre I.V.A. al 10% è erogato in rate trimestrali costanti ciascuna entro il trimestre di riferimento.
2. Oltre al corrispettivo definito in sede di aggiudicazione sono, altresì, garantiti al soggetto aggiudicatario gli importi relativi alla vendita dei titoli di viaggio, secondo le tariffe determinate dall'Organo Esecutivo, secondo i criteri generali fissati dal Consiglio Comunale.
3. Nessun onere aggiuntivo è previsto a carico del Comune di Moliterno oltre a quanto sopra specificato.
- 4. Si sottolinea, inoltre, con esclusivo riferimento a quanto disposto dall'art.29 del D.Lgs.163/2006 "metodi di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici" per finalità inerenti il rispetto delle norme in materia di pubblicazione di avvisi e bandi di cui all'art.66 del D.Lgs.163/2006, che il valore presunto del presente appalto, comprensivo di tutte le opzioni di cui al punto II.2.2) è pari ad € 181.330,00 oltre IVA (valore dell'appalto derivante dal contributo regionale addizionato di € 48.000,00 quale presunto ricavo massimo del 36% derivante dai ticket).**
5. In corrispondenza di ogni pagamento periodico, l'Ente concedente ha facoltà di trattenere dall'importo dei corrispettivi le somme derivanti da eventuali sanzioni pecuniarie irrogate ai sensi del presente CSA a carico

dell'Impresa concessionaria, divenute esecutive. L'Ente concedente ha, altresì, facoltà di operare la compensazione di crediti esigibili relativi a rimborso danni o spese, ovvero per ogni altra partita a credito.

6. Il corrispettivo di aggiudicazione possono essere revisionati con cadenza annuale, a decorrere dal mese di gennaio, in misura pari al tasso di inflazione programmato.

7. L'Ente affidante pone in essere le condizioni per il raggiungimento dei livelli di servizio definiti nel programma d'esercizio di cui all'Allegato n°1, realizzando tutti gli interventi di propria competenza previsti nel presente Capitolato.

### **Art. 3**

#### **(Durata del Contratto di concessione)**

1. La durata della concessione per i servizi oggetto del presente capitolato è pari a 32 (trentadue) mesi a partire dalla data della stipula del contratto (data presunta di avvio del servizio 01/05/2015) e fino alla data ultima del 31/12/2017, in **conformità a quanto stabilito dall'art. 2 comma 5 della L.R. 19 maggio 2004 n° 9.**

2. Alla scadenza del termine, il contratto si intende risolto di diritto.

### **Art. 4**

#### **(Cause di risoluzione del contratto di concessione)**

1. Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 del Codice Civile, l'Ente Appaltante può procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a) mancato inizio del servizio nel termine stabilito nel Contratto di concessione;
- b) mancato rispetto di quanto previsto nell'offerta oggetto di aggiudicazione e nel presente capitolato;
- c) abbandono o sospensione ingiustificata dell'attività intrapresa da parte del Gestore concessionario;
- d) gravi e ingiustificate irregolarità nell'esercizio o per reiterate o permanenti irregolarità che comunque compromettano la regolarità o la sicurezza dell'esercizio medesimo;
- g) perdita dei requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria previsti dalla normativa vigente in materia;

2. In caso di decadenza dall'affidamento e di risoluzione del Contratto di concessione nei casi indicati al precedente comma 1 è escluso qualsiasi indennizzo a favore dell'Impresa concessionaria, la quale dovrà risarcire l'Ente concedente in relazione agli eventuali maggiori oneri che lo stesso dovrà sostenere per il riaffidamento del servizio ad un diverso concessionario ed in relazione agli ulteriori danni subiti.

3. Nel caso previsto dal comma 1 lett. b), la risoluzione del contratto è preceduta da una diffida ad ottemperare e, a partire dal 1° giorno di inadempienza, alla durata ed alla recidività.

4. Il Concessionario è tenuto comunque, al proseguimento del servizio sino al subentro del nuovo aggiudicatario.

### **Art.5**

#### **(Modalità di esercizio)**

1. Il programma di esercizio proposto dal concessionario dovrà essere redatto nel rispetto degli obblighi minimi, delle specifiche tecniche ed alle condizioni minime di qualità definiti dall'Ente nei documenti di gara e nell'allegato programma di esercizio.

2. E' fatto obbligo all'Impresa concessionaria, ogni qualvolta si renda necessaria e/o opportuno, di coordinare il proprio programma di esercizio con quelli della rete e sotto-reti contermini e dei servizi ferroviari al fine di garantire la razionalizzazione tra i servizi. L'ente concedente si riserva la facoltà di individuare ed imporre al concessionario gli

adeguamenti del servizio opportuni, laddove lo stesso non giunga, nei modi e tempi ritenuti congrui, ad individuare un accordo con gli altri gestori interessati.

3. Il programma di esercizio descrive l'offerta per linea in termini di:

- estremi del percorso con indicazioni delle fermate
- percorrenza annua
- lunghezza di esercizio
- tipologia delle corse e periodicità dell'esercizio (es.: agricola, scolastica, giornaliera, feriale, festiva ecc.)
- periodo di servizio della linea
- velocità commerciale
- orari

4. In particolare, nell'esercizio della rete:

a) il Gestore dovrà adibire un congruo numero di autobus, oltre quelli di scorta pari al 10%;

b) gli orari devono essere compilati in modo che la velocità massima sia mantenuta nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e la velocità commerciale, che non deve comunque superare quella consentita dalle disposizioni impartite dal Ministero dei Trasporti, garantisca la sicurezza del servizio e l'incolumità pubblica;

c) il libero accesso alle vetture ed agli impianti opportunamente regolamentati è consentito ai dipendenti dell'Ente Appaltante;

d) sugli autobus non dovrà tollerarsi per nessuna ragione un carico superiore al massimo – fissato nella carta di circolazione – di viaggiatori o di bagagli merci. Ogni modifica apportata agli autobus in servizio pubblico, rilevante ai fini dell'esercizio pubblico, deve essere comunicata all'Ente affidante che si riserva, quando ne sia il caso, di sottoporre l'autoveicolo ad un nuovo collaudo. Questo è poi necessario tutte le volte che venga effettuata una modifica che comporti una diversa quantità di posti viaggiatori o di bagagli merci. Con l'acquisto di nuovi autoveicoli da adibire al servizio automobilistico il Gestore deve segnalare all'Ente affidante il tipo e le caratteristiche. Il Gestore non può alienare gli autobus adibiti al servizio o destinarli ad altro uso senza l'autorizzazione dell'Ente affidante.

e) È fatto obbligo al Gestore di rilasciare per il trasporto dei viaggiatori, dei bagagli e dei pacchi appositi biglietti, contromarche o riscontri da staccarsi da blocchetti o da macchine emettitrici all'atto stesso del pagamento del prezzo effettivo del trasporto comprendente gli oneri tributari secondo le disposizioni in vigore. I documenti di trasporto dovranno contenere:

- il prezzo del trasporto;
- il nominativo della Impresa esercente;
- gli estremi dell'autolinea, nonché il percorso consentito;
- la data del rilascio dei documenti stessi.

Sia sui biglietti di corsa semplice che su quelli di abbonamento dovrà essere indicato, fra l'altro, il periodo di loro validità secondo le disposizioni tariffarie vigenti. Le matrici di tutti i sopraindicati documenti di trasporto devono essere conservate dal Gestore concessionario per la durata di due anni. Il Gestore ha, comunque, l'obbligo di introdurre tutte le necessarie modifiche derivanti dall'eventuale attuazione del Sistema di Tariffazione Integrata sul territorio regionale.

f) Il Gestore concessionario ha l'obbligo di ottemperare a tutte le richieste dell'Ente concedente sia per quanto riguarda lo stato degli autoveicoli e sia degli impianti di officina. È tenuto, inoltre, alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni concernenti i veicoli in servizio pubblico contenute nella legge 28 settembre 1939 n.1822 e ss. mm. e ii., nonché di tutte le disposizioni riguardanti la circolazione sulle strade e aree pubbliche. Il Gestore è, altresì, tassativamente tenuto ad attenersi prontamente e diligentemente a tutte le prescrizioni generali e particolari emanate o

da emanare dalla Regione e dall'Ente Appaltante. Le variazioni alle modalità di esercizio autorizzate nel corso dell'espletamento del servizio saranno riportate in calce al contratto di concessione con gli estremi del provvedimento.

5. Il Gestore concessionario si obbliga ad esercitare la concessione dei servizi di TPL secondo il programma di esercizio annuale di cui all'allegato n°1 del Contratto, nel rispetto dei principi e degli standard qualitativi di cui al Capitolato.

6. Il Gestore concessionario è responsabile di tutte le attività accessorie alla fornitura dei servizi, svolte direttamente o da soggetti terzi in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, ed in particolare:

- a) della manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture, delle reti, degli impianti propri, in dotazione o in uso esclusivo, nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;
- b) della manutenzione ordinaria e straordinaria del parco veicoli atta a garantire la sicurezza, pulizia, efficacia ed efficienza operativa;
- c) delle revisioni periodiche del parco veicoli prescritte dalla vigente normativa;
- d) dell'adozione, nell'espletamento del servizio, dei procedimenti e delle misure necessari per garantire la sicurezza dei viaggiatori e l'incolumità del personale addetto all'espletamento del servizio;
- e) dell'obbligo di provvedere all'informazione capillare e preventiva delle variazioni relative al programma d'esercizio e all'aggiornamento delle informazioni al pubblico.

7. I conducenti, gli agenti di controllo e comunque tutto il personale impegnato in mansioni che comportino, a vario titolo, contatti con i clienti debbono indossare apposito cartellino di riconoscimento.

8. Il Gestore concessionario ha l'obbligo di prestare il servizio di trasporto a tutte le fermate previste dal programma di esercizio, fatto salvi i divieti espressamente previsti nel presente capitolato o quelli che l'Ente Appaltante vorrà istituire nell'interesse pubblico ed ai fini della sicurezza.

## **Art. 6**

### **(Flessibilità del Programma di esercizio)**

1. E' fatto divieto alla ditta concessionaria di gestire linee di trasporto non comprese nel programma di esercizio, salva espressa autorizzazione dell'Ente concedente, necessaria anche ai fini di variazione della rete. In particolare:

a) Su richiesta o con il consenso dell'Ente Appaltante, il Gestore è tenuto ad apportare parziali variazioni al programma di esercizio in relazione alle mutate esigenze della domanda di mobilità e in base alla soddisfazione della clientela.

b) Per modifiche alle condizioni di appalto di cui alla rete del servizio si intendono:

- l'istituzione di nuove corse o linee anche temporanee;
- la soppressione di corse o linee esistenti;
- ogni altra variazione del programma d'esercizio, anche temporanea;
- variazioni determinate da nuove disposizioni normative e/o di pianificazione dei trasporti.

c) Le modifiche sopra indicate, se contenute entro il limite del 1,5% delle percorrenze annue programmate, in diminuzione o in aumento delle stesse, non comportano la revisione del contratto, fermo restando l'organizzazione del lavoro secondo il vigente C.C.N.L..

d) Le variazioni che comportano riduzioni o aumenti oltre il suddetto limite percentuale determinano una diminuzione o un aumento del corrispettivo annuo a carico dell'Ente (determinato come nell'art.2) per la parte eccedente il suddetto limite del 1,5%.

e) Nel caso di eventi di forza maggiore, quali calamità naturali, terremoti, o comunque eventi non prevedibili e non imputabili alle parti, il Gestore può temporaneamente interrompere o ridurre i servizi di TPL, ovvero esercitarli anche

con modalità sostitutive, previo assenso dell'Ente affidante. Le riduzioni temporanee del servizio, connesse agli eventi precedentemente citati, non comportano variazioni del corrispettivo. Il Gestore è tenuto, altresì, a comunicare all'Ente concedente, al più tardi entro le 24 ore successive, qualsiasi sospensione o variazione di esercizio.

2. Qualora la regolare erogazione del servizio di concessione possa essere limitata da lavori ed attività poste in essere dall'Ente o, su sua specifica autorizzazione, da altri enti o privati, nonché da eventi e manifestazioni autorizzati o posti formalmente a conoscenza dell'Ente stesso, l'Ente concedente si impegna ad informare il Gestore entro 72 ore e con modalità appropriate, al fine di effettuare le dovute modifiche temporanee al programma di esercizio, per le quali valgono le condizioni previste dal presente articolo.

3. In caso di sciopero il Gestore garantisce le prestazioni indispensabili, stabilite con accordo siglato tra Gestore e Organizzazioni Sindacali, ritenuto idoneo dalla Commissione di garanzia prevista della legge sullo sciopero nei servizi essenziali (L. 12-06-1990, n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni) . Il Gestore garantisce, altresì, la relativa comunicazione all'Ente e all'utenza.

4. In caso di mancata esecuzione del servizio per cause diverse da quelle previste nei precedenti commi, l'Ente concedente, fermo restando la risoluzione di diritto del Contratto, attua le procedure necessarie per garantire, in ogni caso, l'erogazione del servizio, con rivalsa sul concessionario per le spese sostenute.

#### **Art. 7**

##### **(Legale rappresentante, Responsabile d'esercizio e domicilio)**

1. Il Gestore concessionario si dota di un Direttore e/o di un Responsabile di Esercizio in possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale, previsti dal D. Lgs. 395/2000 e sue successive modificazioni e/o integrazioni.

2. Il Responsabile d'esercizio deve essere riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente, per quanto di sua competenza rispetto ai requisiti previsti dal D. Lgs. n. 395/2000 e s.m.i..

3. Il Gestore concessionario è rappresentato nei confronti dell'Ente Appaltante dal legale rappresentante, salva sempre la facoltà, per questioni particolari, di farsi rappresentare - in base a procure speciali - da altri soggetti fisici.

4. Qualsiasi variazione di rappresentanza o di domicilio sarà inopponibile all'Ente Appaltante fino a quando non gliene sia stata data espressa comunicazione scritta.

#### **Art. 8**

##### **(Risorse Tecniche)**

1. L'Impresa per tutta la durata del contratto di concessione, dovrà avere la disponibilità e la possibilità effettiva d'impiego di veicoli in numero e tipo sufficiente a garantire l'effettuazione del servizio. Al servizio dovranno essere adibiti esclusivamente mezzi autorizzati.

3. Il fabbisogno dei mezzi necessari all'espletamento dei servizi, si calcola in base al numero di mezzi necessari a soddisfare il massimo impegno nel corso della giornata per ogni autolinea più una riserva pari al 10% del parco autobus impiegato nell'intero bacino.

4. All'esercizio dei servizi previsti nel presente contratto devono essere adibiti esclusivamente gli autoveicoli immatricolati ad uso servizio di linea per trasporto persone, ai sensi dell'art.87 del Codice della Strada (D. Lgs.30 aprile 1982 n. 285 e succ. mod.), salvo l'applicazione dell'art.82, 6° comma del Codice della Strada ed il personale in numero ed inquadramento adeguato. L'Impresa concessionaria è altresì tenuta a richiedere la preventiva autorizzazione dell'Ente Appaltante per la verifica del fabbisogno dei mezzi necessari secondo le condizioni descritte nel programma di esercizio per:

- l'alienazione degli autoveicoli indicati nel contratto;
- la destinazione, anche occasionale, ad altro uso;
- l'immissione in servizio degli autobus nuovi.

Sugli autoveicoli non è consentito trasportare un numero di viaggiatori ed un carico superiore ai limiti fissati dalla carta di circolazione.

5. L'Impresa concessionaria deve dimostrare di avere la disponibilità delle risorse umane e materiali necessarie all'espletamento del servizio.

6. Prima dell'inizio del servizio, l'Impresa si obbliga a provvedere per ciascun mezzo impiegato, all'assicurazione obbligatoria stabilita dalle leggi vigenti. L'Impresa concessionaria ha l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi per un minimo di 5.000.000,00 di Euro.

7. L'Impresa concessionaria ha l'obbligo di trasmettere all'Ente Appaltante:

- l'elenco dei mezzi da utilizzare per l'esecuzione del servizio con copia del titolo che ne legittima l'utilizzo e della carta di circolazione;
- copia delle polizze assicurative stipulate in ottemperanza agli obblighi di cui al servizio in appalto.

8. L'Impresa concessionaria non è tenuta ad acquisire il parco utilizzato nel singolo bacino dalla Impresa o delle Imprese uscenti.

9. La modalità dell'eventuale trasferimento dei mezzi è regolamentata dalla L.R. n° 22 del 1998.

10. Nell'eventualità di subentro, l'Impresa si impegna ad alienare al soggetto subentrante, alle condizioni e con le modalità di cui all'art. 18, comma c della L.R. 22/98, i beni acquistati con i contributi regionali sugli investimenti e gravati dai vincoli di cui all'art. 8 della L.R. 9/04 e successive modificazioni, nella quantità che sarà ritenuta necessaria dall'ente concedente per l'effettuazione dei servizi dismessi. Nel caso di alienazione di altri beni funzionali all'esercizio, il Gestore riconoscerà al nuovo soggetto affidatario il diritto di prelazione per l'acquisto ai prezzi di mercato per l'eventuale quota non coperta da contributo regionale.

## **Art. 9**

### **(Obblighi previdenziali, assistenziali e di contratti di lavoro)**

1. L'Impresa concessionaria dovrà assicurare la presenza di personale in numero e con qualifica adeguati a garantire l'erogazione del servizio secondo quanto previsto nel programma di esercizio, nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali vigenti.

2. Al servizio pubblico oggetto del presente capitolato dovranno adibirsi esclusivamente conducenti riconosciuti idonei alla mansione (requisiti di idoneità fisica e psico-attitudinale stabiliti dal DM del 23/2/99 n°88) e, comunque, muniti di patente adeguata al mezzo alla cui guida sono destinati, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. L'elenco di detti conducenti dovrà essere comunicato dall'Impresa concessionaria all'Ente entro 15 giorni prima dall'inizio dello svolgimento del servizio.

4. L'Impresa si impegna a rispettare nei confronti del personale impiegato nell'esercizio dei servizi di TPL, oggetto del presente Appalto le disposizioni legislative nazionali e regionali che disciplinano lo stato giuridico degli addetti, il trattamento economico e normativo di cui al Contratto Collettivo Nazionale di settore, il corrispondente trattamento previdenziale, le assicurazioni infortunistiche..

3. L'Impresa concessionaria si impegna a prendere in carico il personale addetto alla autolinee in concessione di competenza del Comune di Moliterno alla data di indizione della gara, anche se trattasi del titolare o di soci della ditta

che ricoprono mansioni di autista, assicurando la tutela dei livelli occupazionali e delle posizioni giuridiche, normative ed economiche, previste dalla vigente normativa in materia.

#### **Art. 10**

##### **(Obblighi tariffari)**

1. Il Gestore adotta i titoli di viaggio di cui all'articolo 23 della L.R. 22/98 e ss.mm. e ii. e le tariffe sono quelle in vigore al momento della sottoscrizione del Contratto di concessione.
2. I ricavi della vendita dei titoli di viaggio ed ogni altro ricavo connesso, anche indirettamente, all'esercizio del trasporto pubblico competono al Gestore concessionario che effettua i servizi.
3. In coerenza con gli atti emanati in tal senso dalla Regione nel periodo di vigenza contrattuale, l'Ente concedente, per quanto di propria competenza, procederà all'adeguamento delle tariffe ed adatterà il sistema tariffario nel suo complesso.
4. Il Gestore si obbliga ad attuare l'integrazione tariffaria secondo le disposizioni regionali nel frattempo emanate.
5. Nel periodo di vigenza del contratto, il Gestore concessionario adempierà agli obblighi derivanti dall'adozione da parte della Regione Basilicata:
  - di un sistema tariffario integrato;
  - di sistemi di bigliettazione tecnologicamente innovativi, adottando le modalità operative necessarie al funzionamento degli stessi.
6. Il Gestore concessionario provvede, tramite propri preposti, ad effettuare il controllo del rispetto delle condizioni di viaggio dei passeggeri e a comunicare all'utenza l'articolazione ed il funzionamento del sistema tariffario.

#### **Art. 11**

##### **(Obblighi di qualità dei servizi)**

1. Il Gestore concessionario è tenuto ad una attività continua di miglioramento dei livelli di qualità del servizio secondo gli standard previsti nel presente capitolato.
2. L'Impresa è tenuta ad adottare una propria "*Carta della mobilità*", redatta per l'intero bacino oggetto di appalto, entro sei mesi dalla data di stipula del contratto, previa approvazione dell'Ente, elaborata sulla base dei principi e degli indirizzi tracciati dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/1/1994 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici" e dallo "Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta dei servizi pubblici del settore trasporti (Carta della Mobilità)" contenuto nel Decreto del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 1998, e degli indicatori di efficienza ed efficacia del servizio.

La carta dei servizi deve contenere l'indicazione dei punti vendita dei biglietti, dei termini e delle modalità di risarcimento degli eventuali danni, in applicazione dell'art.1681 del c.c., subiti dall'utenza con l'effettuazione del servizio di trasporto, nonché il monitoraggio della domanda, dell'offerta, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio con le relative modalità. L'Impresa concessionaria monitorerà gli indicatori della soddisfazione della clientela; tali indicatori sono almeno quelli indicati nel Capitolato speciale di appalto. L'Impresa si obbliga ad indicare nella propria Carta della Mobilità lo standard per ogni indicatore relativo a ciascuno dei fattori di qualità previsti nel Decreto del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 1998, nonché a quelli che saranno eventualmente previsti della Regione Basilicata. Gli standard non possono essere inferiori a quelli previsti nel Capitolato di Gara per gli indicatori dei seguenti fattori di qualità:

- Regolarità e puntualità del servizio;

- Pulizia;
- Confortevolezza del viaggio;
- Informazione alla clientela;
- Raccolta Reclami e/o suggerimenti da parte dell'utenza e relativo riscontro
- Rispetto dell'ambiente.

Gli indicatori della qualità ed i loro pesi relativi potranno subire delle modifiche a fronte delle risultanze delle indagini sui livelli di soddisfazione della Clientela.

Oltre gli standard esplicitati nel presente Capitolato di appalto, l'Impresa è tenuta ai successivi adempimenti:

**a) Manutenzione dei mezzi**

L'Impresa concessionaria deve predisporre un cronoprogramma annuo di manutenzione, in funzione del chilometraggio percorso dei mezzi da comunicarsi entro mesi tre dalla data di stipula del contratto e da aggiornarsi con scadenza annuale.

L'Impresa dovrà rilevare tutte le manutenzioni effettuate su una scheda intestata ad ogni singolo mezzo, sottoscritta, per ogni intervento, dall'addetto che ha svolto l'intervento stesso (o dalla ditta esterna) e dal Responsabile di esercizio; la scheda può essere sostituita con rilevazioni informatizzate. Tutte le schede (cartacee o digitali) devono essere conservate (per un periodo non inferiore a quello contrattuale) nella sede legale dell'Impresa affidataria e disponibili per le verifiche (almeno una volta all'anno).

**b) Pulizia dei mezzi**

L'Impresa concessionaria deve predisporre un cronoprogramma di pulizia (tipo di pulizia e cadenza giornaliera, settimanale, ecc.) dei mezzi da utilizzare per effetto del contratto di servizio, da comunicarsi entro mesi tre dalla data di stipula del contratto e da aggiornarsi con scadenza annuale. L'Ente, se non lo ritiene idoneo, può chiederne la modifica.

L'Impresa dovrà rilevare tutte le operazioni di pulizia effettuate su una scheda intestata ad ogni singolo mezzo, sottoscritta, per ogni intervento, dall'addetto che ha svolto l'intervento stesso (o dalla ditta esterna) e mensilmente dal Responsabile di esercizio; la scheda può essere sostituita con rilevazioni informatizzate. Tutte le schede (cartacee o digitali) al termine del mese devono essere conservate (per un periodo non inferiore a quello contrattuale) nella sede legale dell'Impresa affidataria e disponibili per le verifiche (almeno una all'anno).

**c) Regolarità del servizio**

L'Impresa concessionaria deve rilevare, per ogni linea esercitata, su un registro appositamente istituito, sottoscritto, per ogni rilevazione, dal Responsabile d'esercizio, ogni corsa non effettuata con regolarità. Al termine di ogni semestre, nei primi 10 giorni successivi, l'Impresa dovrà trasmettere all'Ente la sintesi delle risultanze del registro sopra indicato.

3. Qualunque variazione della "Carta della Mobilità" dovrà essere comunicata ed approvata preventivamente dall'Ente Appaltante.

**Art. 12**

**(Obblighi di informazione all'utenza)**

1. Il Gestore concessionario procederà a fornire la capillare ed efficace informazione all'utenza sulle caratteristiche dei servizi offerti e sugli orari di servizio, con particolare riferimento alle informazioni presso le fermate degli orari, delle coincidenze con altre modalità di trasporto nonché dei punti di vendita dei titoli di viaggio.

2. In particolare l'informazione da fornire all'utenza dovrà essere così articolata:

a) comunicazione telefonica e/o telematica (es. numero verde dedicato, realizzazione sito internet).

b) informazione a bordo.

c) informazione a terra (segnalazione delle fermate in apposite paline, prospetti degli orari esposti presso le fermate)



Eventuali variazioni temporali nei programmi di esercizio dovranno essere opportunamente segnalate tramite avvisi all'utenza posti a bordo dei mezzi di trasporto.

3. Al verificarsi delle variazioni degli orari dei servizi, con particolare riguardo al passaggio dall'orario invernale a quello estivo e viceversa, e in ogni caso che preveda un cambiamento degli orari e dei percorsi, il Gestore garantirà una tempestiva informazione all'utenza entro 15 giorni precedenti l'entrata in vigore del nuovo orario e del nuovo servizio.

4. Il Gestore avrà cura di migliorare la comunicazione ed i rapporti con l'utenza anche mediante specifici piani di comunicazione e/o attraverso specifici interventi di formazione e di aggiornamento del personale.

### **Art. 13**

#### **(Obblighi di informazione all'Ente Appaltante - concedente)**

1. L'Impresa si obbliga a tenere una contabilità separata ai sensi dell'art.1 comma 5 del regolamento comunitario n. 1893/91, relativa al complesso delle linee comprese nel presente capitolato, finalizzata a consentire la rilevazione analitica dei costi relativi al complesso delle linee, dei ricavi e della utenza trasportata per singola linea e a fornire all'Ente le informazioni richieste, sintetizzate nel successivo comma 3.

2. Le informazioni verranno fornite, ove richiesto, su prestampati predisposti dall'Ente concedente al fine di assicurare uniformità nella lettura dei dati; la finalità del comma successivo è quella di fornire all'Impresa concessionaria una panoramica dell'informazione che verrà richiesta.

3. Le principali informazioni che verranno richieste all'Impresa sono così sintetizzabili:

- I dati e le informazioni quantitativi e qualitativi necessari per il controllo dell'adempimento degli obblighi posti dalle disposizioni regolanti l'esercizio del servizio;
- Le informazioni e i dati necessari per il monitoraggio della domanda, dell'offerta e dell'efficienza aziendale, secondo apposite specifiche precisate dall'Ente;
- Viaggiatori trasportati su ciascuna linea;
- L'elenco degli autisti e dell'altro personale addetto al servizio e le successive variazioni;
- Informazioni /comunicazioni specifiche previste nel contratto di servizio;
- Costi aziendali relativi al contratto di concessione (semestrale). Altri ricavi non derivanti dal traffico relativi al contratto di concessione (semestrale);
- Bilancio derivante dalla contabilità separata (annuale);
- Bilancio di esercizio (annuale);
- Situazione dei mezzi utilizzati per il contratto di esercizio;
- Elenco dei servizi soppressi;
- Indici di puntualità in arrivo e partenza per bus;
- Percentuale dei mezzi che offrono trasporto disabili;
- Parco rotabile;
- Velocità commerciale per tipo di servizio (urbano/extraurbano);
- Illuminazione, riscaldamento, pulizia e condizioni igieniche degli spazi sussidiari al trasporto (pensiline, marciapiedi);
- Numero rivendite di titoli di viaggio;
- Orario medio di servizio dei punti vendita dei titoli di viaggio nei giorni feriali (sabato escluso) distinto in invernale ed estivo;

- Orario medio di servizio dei punti vendita dei titoli di viaggio nel giorno di sabato distinto in invernale ed estivo;
  - Orario medio di servizio dei punti vendita dei titoli di viaggio nei giorni festivi distinto in invernale ed estivo;
4. Per quanto concerne i dati riguardanti i bilanci (o costi e ricavi specifici), ove non richiesti dall'Ente sulla base di apposita modulistica, dovranno essere forniti sulla base degli schemi previsti dal Codice Civile.
5. L'Impresa concessionaria si impegna ad adottare un proprio sistema informatico di controllo della gestione che dovrà essere compatibile con quello adottato dall'Ente concedente che comunicherà a tal fine gli indici e le caratteristiche necessarie per il controllo.
6. Tutta la documentazione di cui al presente articolo deve essere sottoscritta dal Responsabile di esercizio o dal legale rappresentante dell'Impresa affidataria.

#### **Art. 14**

##### **(Obblighi del Gestore con riferimento al materiale rotabile)**

1. Prima di procedere all'acquisizione di nuovi veicoli da adibire al servizio affidato, il Gestore concessionario dovrà richiedere la preventiva autorizzazione dell'Ente, segnalandone il tipo e le caratteristiche, con riferimento alla concreta accessibilità su tali mezzi di soggetti portatori di handicap.
2. Il Gestore concessionario deve trasmettere annualmente all'Ente l'elenco aggiornato dei veicoli, come previsti in sede di offerta, comprensivo delle eventuali variazioni intervenute. L'Ente concedente può verificare in qualsiasi momento, mediante propri incaricati e con controlli a campione, la composizione del parco, il suo stato di efficienza e l'effettivo rispetto del programma di manutenzione del Gestore. Il mancato rispetto degli impegni derivanti dal programma di manutenzione comporta l'applicazione delle penali di cui al presente CSA.

#### **Art. 15**

##### **(Obblighi del Gestore alla scadenza del contratto)**

1. Il Gestore presenterà all'Ente concedente, almeno sei mesi prima della scadenza del Contratto di Concessione di cui al presente appalto:
  - a) l'elenco dei beni immobili e mobili strumentali essenziali all'esercizio da mettere a disposizione dell'eventuale nuovo aggiudicatario con l'indicazione del titolo, delle modalità di trasferimento e del relativo valore;
  - b) l'elenco del personale dipendente dal Gestore da trasferire all'eventuale nuovo aggiudicatario, suddiviso per qualifica e costo complessivo, preposto alla rete oggetto del presente capitolato;
  - c) i dati relativi alle convenzioni in essere con altri Enti o Imprese per i servizi di TPL e ai contratti di finanziamento e di somministrazione di beni e servizi con l'indicazione degli oneri gravanti sul nuovo aggiudicatario.

#### **Art. 16**

##### **(Garanzie)**

1. L'offerta da presentare per l'affidamento del servizio dovrà essere corredata da una cauzione provvisoria, pari al 2% dell'importo posto a base d'asta del servizio (vedere indicazioni contenute nel bando di gara). Tale cauzione, da prestarsi mediante fideiussione bancaria o assicurativa, copre la mancata sottoscrizione del contratto per cause imputabili all'aggiudicatario ed è automaticamente svincolata al momento della sottoscrizione del contratto stesso. Ai non aggiudicatari la cauzione verrà restituita non appena sarà avvenuta l'aggiudicazione.

2. A titolo di cauzione definitiva, da prestarsi mediante fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia degli adempimenti contrattuali, la ditta aggiudicataria, è tenuta a versare una somma pari al 10% dell'importo di aggiudicazione.
3. Il Gestore è obbligato, prima dell'inizio del servizio, a stipulare tutte le polizze assicurative previste dalla normativa vigente, al fine di consentire all'Ente affidante di verificare la copertura assicurativa di tutti i mezzi utilizzati per i servizi di TPL.

#### **Art. 17**

##### **(Vigilanza e sanzioni)**

1. L'Ente concedente esercita tutte le funzioni di vigilanza e controllo sul servizio previste dalla vigente normativa e dal contratto. Per le funzioni di vigilanza e di controllo, l'Ente individua soggetti incaricati delle suddette funzioni.
2. In nessun caso l'espletamento delle funzioni di cui al comma precedente può essere invocato dall'Impresa concessionaria o dal personale da esso dipendente, quale motivo di esonero o limitazione della responsabilità dell'Azienda o del personale stesso.
3. I dipendenti dell'Ente Appaltante con funzioni di vigilanza e controllo hanno libero accesso agli impianti ed alle vetture dietro esibizione di apposita tessera di servizio. L'Impresa ha l'obbligo di agevolare l'esercizio delle attività di cui al presente articolo, consentendo la verifica dello stato degli autoveicoli e degli impianti, nonché l'accesso alla documentazione dell'Impresa relativa alla gestione del servizio oggetto del presente capitolato.
4. L'Impresa concessionaria dovrà attenersi a tutte le prescrizioni generali e particolari emanate dall'Ente.
5. Qualora venissero accertate e contestate violazioni in ordine a:
  - a) variazione abusiva del percorso senza giustificati motivi;
  - b) mancato rispetto delle tariffe;
  - c) mancato rispetto degli orari e delle fermate senza giustificati motivi;
  - d) lievi infrazioni a prescrizioni o a norme di sicurezza;
  - e) variazione del programma di esercizio da cui non deriva una diminuzione dell'offerta;
  - f) inosservanza alle disposizioni relative alla libera circolazione dei soggetti svantaggiati di cui all'art. 24 della L.R. n. 22/98;
  - g) ripetuti ritardi nell'adeguare i servizi alle richieste dell'Amministrazione, o nel fornire informazioni sulla gestione dei servizi, non giustificati da esigenze particolari, verrà applicata all'Impresa concessionaria una sanzione pecuniaria nella misura di Euro 1.000 (mille), da trattenere sul corrispettivo spettante.

Allorquando venissero accertate e contestate le seguenti violazioni:

- h) utilizzo di materiale rotabile non autorizzato all'immissione in servizio, o non sottoposto alla periodica visita di revisione, o con la polizza RC non in regola;
- i) impiego di personale che non abbia il titolo per la guida di autobus in servizio pubblico o con il quale non sia stato instaurato un regolare rapporto di lavoro;
- j) variazione del programma di esercizio da cui deriva una diminuzione dell'offerta, verrà applicata all'Impresa concessionaria una sanzione pecuniaria nella misura di Euro 2.000 (duemila), da trattenere sul corrispettivo spettante.

Ove, nel periodo di vigenza del contratto di concessione, vengano accertate ripetute analoghe infrazioni e/o violazioni, l'importo delle sanzioni previste verrà raddoppiato a partire dalla terza.

Decorsi trenta giorni dalla data di contestazione della violazione senza che essa sia stata rimossa o sia stata fornita valida giustificazione, le predette sanzioni verranno definitivamente incamerate dall'ente appaltante a titolo di penale, fatta salva la facoltà riconosciuta all'Impresa di ricorrere all'Autorità Giudiziaria competente, in caso di rigetto da parte dell'Ente delle giustificazioni addotte dall'Impresa concessionaria stessa.

La misura delle sanzioni sopra riportate potrà essere modificata da parte dell'Ente in relazione ad eventuali integrazioni e modifiche del contratto.

#### **Art. 18**

##### **(Responsabilità)**

1. L'Impresa affidataria assume ogni responsabilità, con conseguente manleva per l'Ente, inerente la gestione e lo svolgimento della concessione oggetto del presente capitolato, ivi compreso il rispetto di tutte le norme e condizioni connesse alla sicurezza dell'esercizio.

2. L'Impresa concessionaria, sotto la propria esclusiva responsabilità, sarà tenuta ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge e di regolamento applicabili in materia e, comunque, tutte le altre norme contenute nel bando di gara, nel capitolato e nel contratto di concessione.

3. L'Impresa concessionaria è soggetta alle condizioni del Capitolato di appalto e del Contatto di concessione.

Per quanto essi non espressamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente ed in particolare alle norme del codice civile ed alla legislazione in materia di trasporti.

4. L'Impresa dichiara infine di avere preso visione di tutti i documenti di gara e di quant'altro necessario per una completa valutazione degli obblighi connessi all'effettuazione del servizio e dichiara, altresì, di accettare incondizionatamente e senza riserve le norme del presente Capitolato di appalto.

#### **Art. 19**

##### **(Definizione delle controversie)**

1. In caso di dissenso in merito alla gestione ed all'esecuzione del Contratto di concessione, le parti sono tenute ad esperire preliminarmente un tentativo di composizione amichevole del contrasto.

2. Qualora la controversia dovesse sorgere in corso di esecuzione del Contratto, ciascuna delle parti è tenuta al rispetto degli obblighi derivanti dal Contratto, senza sospendere o ritardare in alcun modo la regolare esecuzione del servizio oggetto del Contratto stesso.

3. La mancata ottemperanza delle disposizioni di cui al comma 2 è causa di risoluzione del contratto.

4. Si stabilisce che il foro competente è quello del Tribunale di Lagonegro.

#### **Art. 20**

##### **(Subappalto)**

E' vietato cedere a terzi o subappaltare, in tutto o in parte, il servizio in concessione assunto con il seguente appalto sotto la comminatoria dell'immediata risoluzione del contratto e della perdita della cauzione a titolo di risarcimento dei danni causati al Comune, salvo risarcimento di maggiori danni accertati. In considerazione della particolarità del servizio da espletare e della necessità di avere un referente stabile, il contratto si intende risolto anche in caso di affitto di azienda.

#### **Art. 21**

### **(Rendicontazioni)**

1. L'Ente concedente valuta il livello di raggiungimento da parte del Gestore dei singoli obiettivi.
2. Il Gestore assume il "Rapporto annuale sui servizi", costituito da Rapporti periodici semestrali, quale documento di consuntivazione dei dati di caratterizzazione e di valutazione del servizio, della qualità erogata e dei risultati di esercizio raggiunti. Tale rapporto è redatto dal Gestore in regime di autocertificazione, sulla scorta di un modello predisposto dall'Ente affidante.
3. Il Rapporto, di cui al comma precedente, costituisce lo strumento di base per la valutazione del rispetto degli impegni contrattuali, nonché per la raccolta di dati di caratterizzazione del servizio e di natura economico – gestionale.
4. Il Rapporto evidenzia, inoltre, gli scostamenti tra il servizio programmato e quello effettivamente erogato, tra gli obiettivi concordati e quelli effettivamente raggiunti, individuando le principali cause di scostamento. La rilevazione degli scostamenti effettuata sul servizio complessivo evidenzia anche i valori per singola linea.
5. Per verificare il rispetto degli standard minimi di qualità del servizio, l'efficienza e lo stato di manutenzione degli impianti e dei mezzi, l'Ente concedente può effettuare ispezioni o partecipare ad apposite inchieste tecniche, eventualmente accompagnato dal personale del Gestore.

### **Art. 22**

#### **(Revisione del contratto di concessione)**

1. Si fa luogo alla revisione del contratto di concessione ed alla conseguente variazione dell'ammontare del corrispettivo, nei casi di sensibili variazioni del programma di esercizio, data l'insorgenza di cause di forza maggiore o di mutamenti imprevedibili, fatta salva ogni diversa determinazione in merito da parte dell'Amministrazione Comunale.

### **Art. 23**

#### **(Valorizzazione commerciale)**

1. Il Gestore concessionario opererà con l'obiettivo di conseguire la valorizzazione commerciale degli impianti e dei mezzi, con particolare riguardo agli interventi atti a favorire il miglioramento del servizio alla clientela.
2. La delimitazione degli spazi interni ed esterni delle vetture utilizzabili per iniziative di valorizzazione commerciale viene definita dalle parti.
3. Ai fini di cui al presente articolo, per valorizzazione commerciale deve intendersi ogni e qualunque iniziativa, in relazione alla totalità degli impianti in questione, atta a generare ritorni positivi per l'impresa, in termini di flussi di reddito, di risparmi o di altro vantaggio economico e gestionale.
4. La titolarità degli introiti di cui al comma precedente è attribuita al Gestore concessionario.

### **Art. 24**

#### **(Clausole finali)**

1. Tutti gli oneri derivanti dal Contratto, comprese le spese contrattuali e di registrazione dovuta a tassa fissa sono a carico del Gestore concessionario.
2. Per quanto non espressamente disciplinato nel Contratto, si rinvia alla normativa vigente ed in particolare alle norme del codice civile, alla legislazione in materia di trasporti ed al D.Lgs. 163/2006.
3. Il Contratto di servizio è trasmesso in copia al competente Dipartimento della Regione Basilicata entro trenta giorni dalla sottoscrizione dello stesso.



**COMUNE DI MOLITERNO**  
**PROVINCIA DI POTENZA**  
**PROGRAMMA DI ESERCIZIO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI**  
**COMPETENZA DEL COMUNE**

**Allegato al CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI MOLITERNO**

**ALLEGATO " 1 "**

**Il programma di esercizio comprende il collegamento del centro urbano con le contrade e viceversa secondo le corse di seguito elencate e per complessivi Km**

<b>linea 1 (Tempa Conte – Chiaito – Rimintiello)</b>			
<b>fermate</b>	<b>percorrenza giornaliera</b>	<b>periodo di riferimento</b>	<b>percorrenza annua totale</b>
moliterno	Km.40,4 *2 corse	305 giorni feriali	km.26.644
tempa del conte			
chiaito			
rimintiello			
Fontana d'eboli			
s. giovanni			
moliterno			

<b>linea 2 (S. Nicola – Guarino – Spineta – S. Nicola – Moliterno)</b>			
<b>fermate</b>	<b>percorrenza giornaliera</b>	<b>periodo di riferimento</b>	<b>percorrenza annua totale</b>
moliterno	Km.30 *2 corse	200 giorni periodo scolastico	km.12.000
guarino			
spineta			
s. nicola			
moliterno			

<b>linea 2 (S. Nicola – Spineta – S. Nicola – Moliterno)</b>			
<b>fermate</b>	<b>percorrenza giornaliera</b>	<b>periodo di riferimento</b>	<b>percorrenza annua totale</b>
moliterno	km.16,2*2 corse	tutti i giorni escluso domenica e festivi (tot.105 giorni)	km.3.402
spineta			
s. nicola			
moliterno			
pisciacchio			

<b>linea 3 (urbano)</b>			
<b>fermate</b>	<b>percorrenza giornaliera</b>	<b>periodo di riferimento</b>	<b>percorrenza annua totale</b>
piazza de biase	km.10*3 corse	tutti i giorni escluso domenica e festivi (tot.305 giorni)	9.150
petrosello			
Piazza de biase			
frontiera			
galamberto			
frontiera			
Pineta – via parco del seggio			
piazza de biase			

**TOTALE KM ANNUI.....49.196**